

# COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO**

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(approvato con delibera consiliare n. 130 del 29 giugno 1994)

(CO.RE.CO. 25/7/1994 n° 027357)

Castel San Pietro Terme, 27 Giugno 1994

-

## **CAPO I**

### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

#### Art. 1

(Ambito e scopo del regolamento)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione

del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.

2. 2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

## Art. 2

### (Classificazione del Comune)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Castel San Pietro Terme, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1992 quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 18.203).

## Art. 3

### (Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto)

1. 1. Il servizio per l' accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/1993:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo con la stessa deliberazione sarà approvato, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

#### Art. 4 (Tariffe)

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di Castel San Pietro Terme come indicato nell'"allegato A" del presente Regolamento.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre dell' anno precedente.

#### Art. 5 (Attribuzioni del personale addetto)

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull' assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad

accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

## Art. 6

### (Data di presentazione degli atti)

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

## **CAPO II**

### ***IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE AFFISSIONI***

## Art. 7

### (Tipologia degli impianti pubblicitari)

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada") ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Castel San Pietro Terme di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla

loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonchè ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

## Art. 8

### (Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni)

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 18.578 unità registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq.223 corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a n. 318 fogli del formato cm. 70 x 100.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
- 3 La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 1.000.
4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire ai privati non potrà superare il 10% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.
5. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.
6. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonchè dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

## Art. 9

### (Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni)

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

## Art. 10

### (Piano generale degli impianti)

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari, redatto dai competenti uffici di Edilizia Pubblica, Arredo Urbano e Vigilanza Urbana, coordinati dal Dirigente ..... quale responsabile del relativo procedimento, è approvato dalla Giunta Comunale entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

## Art. 11

### (Impianti privati per le affissioni dirette)

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui ai precedenti artt. 8 e 9, e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 10, la Giunta Municipale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

## Art. 12

## (Autorizzazioni)

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta, la quale prescriverà le eventuali condizioni da rispettare.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
  - a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante.
  - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art.14 comma 4 septies, del D. L. 1<sup>o</sup> luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la Legge 9 agosto 1986 n. 488 concernente l'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali.
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

## Art. 13

### (Modalità per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Il presente Regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada in attesa dell'adozione di apposito Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del Piano Generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma terzo dell'art. 26 del D. Lgs. n.285/92, così come modificato dal D. Lgs. n.360/93.

Quanto sopra esposto dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

3. L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:
  - a) se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
  - b) se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, nei casi previsti dall'art. 26, comma 3, del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
    - • domanda in carta da bollo da Lit.15.000, indirizzata al Sindaco, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene installato;
    - • disegno in triplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche;
    - • foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario;
    - • copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;



- • parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia - Romagna, qualora richiesto;

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

4. Il funzionario responsabile del procedimento riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7 agosto 1990 n.241.

## Art. 14

### (Anticipata rimozione)

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

## Art. 15

## (Limitazioni e divieti)

1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:
  - a) E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura, o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri dalle cennate strutture.
  - b) E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
  - c) E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.
2. Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, ed al relativo regolamento per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo Codice della Strada si intendono qui integralmente recepiti.

## Art. 16

### (Pubblicità effettuata in difformità a leggi o regolamenti)

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Regolamento.

## Art. 17

### (Materiale pubblicitario abusivo)

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993.

## Art. 18

### (Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché, il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

## Art. 19

### (Spazi per le affissioni su beni privati)

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 8, comma 3, del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

## **CAPO III**

### ***IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'***

#### Art. 20

#### (Presupposto dell'imposta)

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è qualsiasi diffusione di:
  - a) Forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
  - b) Messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a promuovere la domanda di beni e servizi.
  - c) Messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
  
2. Per esercizio di attività economica s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

## Art. 21

### (Soggetto passivo)

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## Art. 22

### (Modalità di applicazione)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato.
3. Oltre il primo metro quadrato le sue frazioni si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.
4. Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono escluse dall'ambito impositivo.
5. Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
8. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.  
Le riduzioni non sono cumulabili.
9. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 28 e 29 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa d'imposta è maggiorata del 100% .

### Art. 23 (Dichiarazione)

1. Il soggetto passivo di cui all'art.21 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata sul modello gratuito predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt.28, 29 e 30, con l'esclusione di quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ovvero proiezioni di qualsiasi tipo si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
6. Per le altre forme di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## Art. 24

### (Pagamento dell'imposta)

1. Per la pubblicità ordinaria con durata non inferiore a tre mesi, per quella effettuata con veicoli e per quella, comunque, effettuata con pannelli luminosi, ovvero quant'altro specificato dal primo comma dell'art.30 del presente Regolamento, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al suo concessionario in caso di servizio dato in concessione, con l'arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è inferiore a cinquecento lire e per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Il pagamento dovrà essere effettuato sull'apposito modello predisposto dai Ministeri competenti.
4. L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione.  
Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.



## Art. 25

### (Riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Per la determinazione dei crediti privilegiati si applica il dettato del quarto comma dell'art. 2752 del Codice Civile per cui, per i crediti per tributi degli Enti locali, vale il privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente ai crediti dello Stato.

## Art. 26

### (Rimborsi)

1. Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere, la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in ordine alla quale il Comune deve provvedere nel termine di novanta giorni.
2. Su dette somme si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili per il contribuente.

## Art. 27

## (Rettifica e accertamento d'ufficio)

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento la propria pretesa tributaria.

Nell'avviso devono essere indicati:

- a) il soggetto passivo;
  - b) la motivazione che ha ingenerato la pretesa tributaria;
  - c) le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
  - d) l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi;
  - e) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
  - f) l'organo cui aderire per il contenzioso tributario.
3. Gli avvisi di rettifica o di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, nominato dalla Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

## Art. 28

### (Pubblicità ordinaria)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibiti alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

## Art. 29

### (Pubblicità effettuata con veicoli)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 28 comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 28 comma quarto del presente Regolamento.
2. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 2 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della

metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data dell'1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente Regolamento.
6. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
7. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè non sia apposta più di due volte e ciascuna iscrizione non sia su superficie superiore a mezzo metro quadrato.
8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## Art. 30

### (Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente Regolamento.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

### Art. 31

#### (Pubblicità varia)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita nella misura stabilita dalle tariffe allegate al presente Regolamento.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Sono assimilabili ai palloni frenati con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/93.
5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi

pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente Regolamento.

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente Regolamento.

Per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

## Art. 32

### (Riduzione dell'imposta)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ovvero per quelli previsti al primo comma lettera c) dell'articolo 87 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose.
- c) Per la pubblicità da chiunque realizzata con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- d) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## Art. 33

## (Esenzioni dall'imposta)

### 1. Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata qualora sia attuata dal titolare o dai suoi dipendenti.
- b) I mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali di cui al punto a), purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico.
- c) Gli avvisi al pubblico relativi all'attività svolta esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza di questi nelle immediate adiacenze del punto di vendita.
- d) Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.
- e) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione.
- f) La pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- g) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- h) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
- i) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli altri Enti pubblici territoriali e dai loro Consorzi.
- l) Le insegne, le targhe e simili apposte per individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.

- m) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- n) L'indicazione del marchio, della ragione sociale, e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

## **CAPO IV**

### ***DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

#### Art. 34

#### (Servizio delle pubbliche affissioni)

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.



## Art. 35

### (Soggetto passivo)

1. Soggetto passivo è chi richiede il servizio. Solidalmente obbligato al pagamento del tributo è colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

## Art. 36

### (Definizione e finalità del servizio)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## Art. 37

### (Diritto sulle pubbliche affissioni)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente Regolamento.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## Art. 38

### (Pagamento del diritto)

1. Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.
2. Per le affissioni aventi carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non supera lire 500 o per eccesso se superiore.

## Art. 39

### (Riduzioni del diritto)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro Consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo.
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'articolo 87 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali. Il patrocinio o la partecipazione dovranno risultare da specifico atto deliberativo dell'Ente.
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- e) Per gli annunci mortuari.

## Art. 40

### (Esenzione dal diritto)

#### 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
- b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.
- c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi.
- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.
- f) I manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. L'autorizzazione deve risultare da idonea documentazione allegata alla richiesta di affissione.
- g) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

## Art. 41

### (Diritto transitorio)

1. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.

## Art. 42

### (Richiesta del servizio)

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti Pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti; in tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonchè gli eventuali interessi.

## Art. 43

### (Modalità per le affissioni)

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata al versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.  
La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto od in parte al Concessionario del servizio.
13. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

## Art. 44

### (Rimborso dei diritti pagati)

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 43 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 10 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

## **CAPO V**

### ***DISPOSIZIONI COMUNI***

#### Art. 45

#### (Sanzioni tributarie ed interessi)

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre

compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

## Art. 46

### (Sanzioni amministrative)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 27.
4. I mezzi pubblicitari disposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.



5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti pubblicitari di cui all'articolo 10.

## Art. 47

### (Riscossione)

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 45, comma 4, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

## **CAPO VI**

### ***DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

## Art. 48

### (Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

## Art. 49

(Norma transitoria)

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art.9, comma 2, del D.Lgs.n. 507/93, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p.

## Art. 50

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/90 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. In sede di prima applicazione, le delibere relative alle tariffe ed al Regolamento, hanno decorrenza dal 1° Gennaio 1994.

## Art. 51

(Abrogazione di precedenti disposizioni)

1. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni".

**Allegato A)**

Elenco delle tariffe rideterminate ai sensi del DPCM 16 febbraio 2001

-

TABELLA 1 - (art. 12 – Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità ordinaria: tariffa annua per metro quadrato.

SUPERFICIE	PUBBLICITA' ORDINARIA	LUMINOSA O ILLUMINATA
Fino a mq. 5,5	26.000	52.000
Da mq. 5,5 a mq. 8.5	39.000	65.000
Oltre mq. 8,5	52.000	78.000
Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.		

TABELLA 2 - (art. 13 – comma 1 – Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa annua per metro quadrato.

Interna	- - £ 20.000	
Esterna	- - £ 20.000	Fino a mq. 5,5
	£ 30.000	Da mq. 5,5 a mq. 8,5
	£ 40.000	Oltre mq. 8,5
N.B. – Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento.		

TABELLA 3 -. (art. 13 – comma 3 lettere a) e b) – Dec. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli: tariffa annua per metro quadrato.

£ 96.000	Per autoveicolo con portata inferiore a 3.000 kg.
£ 144.000	Per autoveicolo con portata superiore a 3.000 kg.
N.B. – Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento – Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.	

TABELLA 4 – (art. 13 – comma 3 lettera c – Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nella tabella precedente: tariffa annua per metro quadrato.

£. 48.000
N.B. – Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento – Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

TABELLA 5 – (art. 14 – commi 1-2-3 – Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi: tariffa annua per metro quadrato.

£. 40.000	effettuata per conto proprio
-----------	------------------------------

£. 80.000	effettuata per conto terzi
-----------	----------------------------

Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.

TABELLA 6 – (art. 14 – commi 4-5 – Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità effettuata con proiezioni: tariffa giornaliera.

£. 5.000
----------

N.B. – Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%.

TABELLA 7 – (art. 15 – comma 1 – Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità con striscioni: tariffa per metro quadrato, e per ogni periodo di quindici giorni o frazione.

£. 20.000
-----------

TABELLA 8 – (art. 15 – comma 2 – Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità con aeromobili: tariffa per ogni giorno o frazione.

£. 120.000
------------

TABELLA 9 – (art. 15 – comma 3 – Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità con palloni frenati: tariffa per ogni giorno o frazione.

£. 60.000
-----------

TABELLA 10 – (art. 15 – comma 5 – Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) – Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro: tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione.

£. 5.000

TABELLA 11 – (art. 15 – comma 5 – Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) – Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori: tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione.

£. 15.000

#### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100.

PER I PRIMI 10 GIORNI	PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE
£. 2.200	£. 660

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.